

espressamente nella legge eccettuato, sarà colpito dalla tassa. Ed ecco perchè io, persuaso della convenienza delle eccezioni proposte dal Ministero nei numeri 4 e 5 dell'articolo 3, sono in senso che debbono conservarsi negli stessi termini, e mi oppongo a qualunque dei proposti emendamenti.

GASTINELLI. Se stiamo al ragionamento fatto dall'onorevole deputato Mameli, ne conseguirebbe, che siccome per ogni trasmissione di proprietà vi è tassa, ed ogni maniera di legato, a suo avviso, induce una trasmissione di proprietà, dovremmo all'ente fisico che paghi, o rimborsi, sostituire l'ente morale a cui si rivolgerebbe invano l'erario o l'erede.

MAMELI. Niente influisce, nella sostanza, che il fisco riscuota direttamente la tassa integrale dall'erede, salva poi a questo la ragione del rimborso verso i legatari. Sarebbe certamente più regolare che la tassa dovesse pagarsi direttamente da tutti gli interessati nella successione, cioè da ciascuno pel vantaggio che ne ritrae; ma l'altro sistema è più favorevole al fisco, nel senso che gli agevola la riscossione, senza ledere nel fondo l'intrinseca giustizia della cosa.

PRESIDENTE. Pongo prima ai voti l'emendamento del deputato Mantelli, il quale è il più ampio, perchè esclude dall'esenzione della tassa questi due generi di legati descritti nel progetto ministeriale ai numeri 4 e 5.

MANTELLI. Domando la parola.

Vorrei spiegar meglio la mia idea, che mi pare non sia stata bene compresa da tutti. Queste due categorie io non intendo di sopprimerle in modo che i domestici ed i poveri non siano esenti dal pagare la tassa di successione. La mia soppressione intende a ciò che l'erede sia, anzitutto, obbligato a pagare, lasciando all'epoca in cui si tratterà poi nella discussione dell'articolo 7 di determinare se l'erede abbia regresso, di vedere se egli possa aver regresso e verso i poveri e verso i domestici.

Il mio intendimento nel formular la mia proposta fu di stabilire che le finanze percevano tutto il diritto che loro può competere della proprietà che si dimette dal defunto; cosicché, posto il principio che ha messo in campo il signor Mameli, che vi è per qualunque legato una vera trasmissione di proprietà, il fisco non abbia a perdere nulla per questa trasmissione di eredità.

Se poi l'erede abbia regresso o non, è quello che intendo ancora di discutere all'articolo 7.

PRESIDENTE. Ella adunque intende di discutere l'idea del rimborso che può competere all'erede, ma intanto propone la soppressione assoluta di questi numeri; quando, invece, il deputato Gastinelli propone soltanto un'eccezione al pagamento della tassa, e perciò il suo emendamento si scosta maggiormente dall'idea del progetto di legge; quindi lo pongo ai voti per il primo.

PESCATORE. La divisione.

PRESIDENTE. Lo porrò ai voti per divisione. Leggo il quarto alinea che rimane terzo:

« I lasciti di danaro o di generi in natura, dei quali debbasi fare la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore, e quelli per la celebrazione di uffizi religiosi entro lo stesso anno. »

Chi intende approvare la soppressione di questa esenzione, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Ora passo al quinto alinea.

Chi intende che sia soppressa l'esenzione dalla tassa sui lasciti a favore di persone addette al servizio del testatore, ove consistano in usufrutto, a rendita vitalizia non eccedente

annue lire 400, od in capitale non maggiore di lire 4000, voglia alzarsi.

(La Camera delibera di sopprimere quest'esenzione.)

Darò ora lettura dell'articolo terzo, come fu modificato dalla Camera.

GASTINELLI. (Interrompendo) Domando la parola.

Come vi sussiste ancora un'eccezione, io credo che essa potrebbe stare egualmente col mio emendamento: si potrebbe cioè terminare l'articolo terzo dove termina la vera esenzione da tassa, e cominciare poi l'articolo relativo a queste eccezioni di lasciti, aggiungendovi la disposizione generale riguardo a questa maniera di legati. Essendo questo sistema accettato dal commissario regio, mi pare che non dovrebbe incontrar difficoltà.

PRESIDENTE. Mi perdoni, pare che il voto della Camera siasi realmente pronunciato perchè si stabilisse un'esenzione dalla tassa.

GASTINELLI. Non si volle sopprimere quest'eccezione, ecco il voto; ma in quanto alla questione di porla piuttosto sotto un titolo che sotto un altro, mi pare non siasi la Camera decisa. Dalle parole che ho udito mi sembra che si andava d'accordo che era più proprio veramente il fare un articolo particolare per legati, e dire che questi lasciti pii si sottraggono, si eccettuano dalla massa ereditaria, perchè è impossibile concepire su questi l'idea della tassa.

Credo poi sia il caso che la Camera dichiari se vuole stabilire che in questi legati dove il legatario veramente non percepisce direttamente dal defunto, dove non passa né proprietà, né uso, né usufrutto direttamente dal defunto nel legatario, se vuole, dico, stabilire che si dia a quest'erede anche un diritto d'indennità verso il legatario.

TURCOTTI. Io propongo un'aggiunta a quest'articolo, così concepita:

« 4° I lasciti consistenti in usufrutto e rendite vitalizie non eccedenti annue lire 100, oppure in un capitale del valore minore di lire 1000, e fatti a favore di qualunque individuo che non possenga già per un valore capitale sopra le lire 1000. »

PRESIDENTE. Questo emendamento del signor Turcotti sarebbe in surrogazione del quarto alinea della Commissione, cioè del quarto alinea della Commissione che resta il quinto in seguito all'aggiunta che si fece del terzo del Ministero.

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Ora pongo ai voti l'emendamento del deputato Gastinelli, che potrebbe venir formulato in questi termini:

« Se i lasciti di danaro, o di generi in natura, dei quali debbasi fare la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore, o quelli per la celebrazione di uffizi religiosi entro l'anno, debbano essere dedotti dalla massa ereditaria. »

PESCATORE. Domando la parola.

Generalmente io sono nemico delle questioni di forma, e poichè esse non hanno altro risultato che quello di far perdere il tempo; ed in verità non intesi proporre dall'onorevole preopinante alcun motivo di reale utilità politica circa la questione di forma che egli mette in campo.

E per fermo, sia che si mantenga la redazione qual fu proposta dalla Commissione, sia che si trasporti il successivo articolo, il risultato è pur sempre lo stesso.

Bensì la redazione della Commissione ha con sé un vantaggio particolare, ed è questo. Nell'articolo primo si riproducono le parole dell'antica legge, si fa menzione delle trasmissioni delle proprietà, e dei diritti di usufrutto o di uso.